



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Quater)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 12939 del 2019, proposto da Miriana Baretta, rappresentata e difesa dall'avvocato Virgilio Di Meo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art.25 c.p.a. eletto presso il suo studio in Roma, via Lero 14;

***contro***

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Ciro Giovane non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

***previa sospensione dell'efficacia,***

a) del giudizio espresso in data 26.07.2019 nei confronti della parte ricorrente con cui la Commissione medica per gli accertamenti psico – fisici e attitudinali del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza l'ha giudicata

“NON IDONEA” al concorso per titoli ed esami, per “l’assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l’assunzione di 893 posti di allievi agenti della Polizia di Stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4<sup>a</sup> Serie Speciale “Concorsi ed Esami” del 26 maggio 2017”, emesso per la seguente causa: “Tatuaggi su parti del corpo non coperte dall’uniforme (regione posteriore del braccio sinistro, di dimensioni complessive cm 7x5; regione volare del polso sinistro, di dimensioni cm 1,5x1,5) ai sensi dell’art.3, comma 2, riferimento Tabella 1, punto 2, lett. b) del D.M. 30/06/03, n.198”;

b) del Decreto n. 333-B/12D3.19/23922 del 12.08.2019 (all.2) con il quale il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza ha approvato l’elenco generale degli aspiranti che risultano in possesso dei requisiti contenuto nell’allegato n.1 al citato D.M. e la graduatoria/elenco finale dei 1851 aspiranti da avviare al corso di formazione per Allievi Agenti della Polizia di Stato contenuto nell’allegato n. 2 al citato D.M., pubblicato con valore di notifica in data 13.08.2019 sul sito web istituzionale [www.poliziadistato.it](http://www.poliziadistato.it), con avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4<sup>a</sup> serie Speciale “Concorsi ed Esami”;

c) dell’Allegato n. 1 al Decreto n. 333-B/12D3.19/23922 del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza in data 12.08.2019 - elenco aspiranti in possesso dei requisiti per l’assunzione;

d) dell’Allegato n. 2 al Decreto n. 333-B/12D3.19/23922 del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza in data 12.08.2019 - elenco aspiranti da avviare al corso di formazione;

e) del Decreto n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13.03.2019 con il quale il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza ha attivato il procedimento di individuazione dei soggetti da avviare al corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato ai fini dell’assunzione di cui all’art. 11, comma 2 bis, del decreto-legge n. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2019 (GU Serie

Generale n.36 del 12-02-2019), con scorrimento della graduatoria del bando per 893 allievi agenti riportato al punto che precede, nel limite massimo di 1.851 unità; nella parte in cui non riportano il nominativo della parte ricorrente e nella misura in cui risultino lesivi degli interessi della stessa e/o e comunque incompatibili con le richieste di cui al presente ricorso.

f) in ogni caso, se ed in quanto lesiva, dell'intera lex specialis dei Concorsi per l'assunzione di 1851 Allievi Agenti pubblicata, ivi compresi il D.M. 30/06/2003, n. 198 ed in particolare (ancorché non in via limitativa), il punto 2, lett. b) della tabella allegata al medesimo D.M. 198/2003; le regole tecniche dettate per le procedure di accertamento e selezione, ivi comprese le "Procedure per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici dei concorsi pubblici per l'assunzione di 1851 allievi Agenti della Polizia di Stato" ed i relativi allegati;

g) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto, nella misura in cui risulti lesivo degli interessi della parte ricorrente, e comunque incompatibile con le richieste di cui al presente ricorso,

nonché

**PER L'ACCERTAMENTO / LA DECLARATORIA / LA CONDANNA ANCHE IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, C.P.A.**

del diritto della parte ricorrente ad essere ammessa alla ulteriore fase della procedura del concorso de quo, nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come per legge;

del diritto all'attribuzione alla ricorrente di un legittimo giudizio positivo di idoneità ed all'adozione del conseguente provvedimento di ammissione della stessa alla fase successiva delle prove, ai fini dell'utile collocazione nella graduatoria concorsuale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2019 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

RITENUTO che, avuto riguardo alle caratteristiche dei tatuaggi nel caso concreto e alla completa rimozione degli stessi, in considerazione della giurisprudenza della Sezione, nelle more della decisione nel merito, l'istanza cautelare può essere accolta al fine di disporre l'ammissione con riserva della ricorrente al prosieguo dell'iter concorsuale;

RILEVATO, altresì, che il ricorso è stato notificato solo ad alcuni dei controinteressati e che, pertanto, è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti tali soggetti;

RITENUTO di accordare, sin d'ora, quanto alle modalità di integrazione del contraddittorio processuale, l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, in relazione all'elevato numero di contraddittori necessari, mediante la pubblicazione sul sito web della Polizia di Stato di un sunto del ricorso, dei motivi aggiunti e degli estremi della presente ordinanza con l'indicazione nominativa di tutti i candidati collocati nella finale graduatoria degli ammessi al corso di formazione e che a tale incumbente la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni quaranta decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro l'ulteriore termine perentorio di giorni venti dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione

attestante il rispetto dell'incombente in questione;

RITENUTO che le spese della presente fase cautelare possono compensarsi e di fissare per la trattazione di merito del ricorso e dei motivi aggiunti l'udienza pubblica del 6 ottobre 2020.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) AMMETTE con riserva parte ricorrente al prosieguo dell'iter concorsuale;

DISPONE di provvedere all'integrazione del contraddittorio, nei modi e tempi di cui in parte motiva;

FISSA per la completa trattazione di merito del gravame l'udienza pubblica del 6 ottobre 2020;

COMPENSA le spese della presente fase.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente FF

Mariangela Caminiti, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Ines Simona Immacolata Pisano**

**IL PRESIDENTE**  
**Donatella Scala**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.